



**Ufficio Legislativo e Legale**  
**della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 14336      42.11.2019      del 21 giugno 2019      / Pos. Coll. e Coord. n. 3

Oggetto: Art. 9, comma 9 della l.r. 13 settembre 1999, n. 20 e ss.mm.ii.

Assessorato regionale della famiglia, delle  
politiche sociali e del lavoro

- Dipartimento regionale della famiglia e  
delle politiche sociali

(rif. nota 5 aprile 2019, n. 12274)

1. Con la nota in indirizzo, codesto Dipartimento rappresenta che *“nell’ambito delle proprie competenze istituzionali è preposto alla applicazione dell’art. 9 – Fondo per le costituzioni di parte civile – della legge regionale n. 20/99 e ss.mm.ii”*.

In proposito rileva che il predetto articolo prevede al comma 8 il *“recupero del contributo nell’eventualità ... la non ascrivibilità alla matrice mafiosa del fatto ...”* ed, al successivo comma 9, l’accesso alle misure previste dal comma 1, anche per i soggetti che si costituiscono parti civili nei processi per reati di usura o inerenti al compimento di atti estorsivi.

Rileva, inoltre, che la disciplina del Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia è regolamentata dal D.A. 26 febbraio 2001, n.1 *“che individua all’art. 1 tra i beneficiari che possono accedere al Fondo per le parti civili contro la mafia, al punto d), anche i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che si costituiscono parti civili nei processi per reati di usura o inerenti al compimento di atti estorsivi”*.

Infine rappresenta che, poiché analoghe provvidenze sono previste dalla normativa statale, e l’articolo 8 (Divieto di cumulo dei benefici) della l.r. n. 20/1999, così come sostituito dall’art. 14 della l.r. n. 15/2008, prevede che la Regione possa intervenire soltanto a titolo di anticipazione rispetto alle previste provvidenze statali e recuperare con apposita

convenzione (mai stipulata) il rimborso delle somme eventualmente anticipate, codesta Amministrazione *“ha negato fin dal 2017 il beneficio richiesto”*.

Ciò premesso, codesto Dipartimento chiede allo Scrivente *“se il beneficio previsto dall’art.9 possa essere concesso per costituzioni di parte civile in processi definiti con sentenze per reati di usura ed estorsione che non risultino gravati dalla matrice mafiosa”*.

2. Per la risoluzione del quesito sottoposto all’esame dello Scrivente, giova richiamare la normativa di riferimento.

Il Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia è stato istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi dell’art. 7 della l.r. 12 agosto 1989, n.14.

Il secondo comma del citato articolo 7 precisa che il Fondo è destinato a fornire ai familiari delle vittime della violenza mafiosa che si costituiscono parte civile, i mezzi per sostenere le relative spese processuali.

L’articolo 9 della l.r. 13 settembre 1999, n. 20, rubricato *“Fondo per le costituzioni di parte civile”*, al comma 9 così recita: *“Possono accedere alle misure previste dal presente articolo a carico del fondo di cui al comma 1 anche i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che si costituiscano parti civili in processi per reati di usura o inerenti al compimento di atti estorsivi”*.

Il medesimo articolo 9, al precedente comma 8, precisa: *“L’Amministrazione procede al recupero del contributo nell’eventualità che dovesse essere accertata con sentenza definitiva la non ascrivibilità alla matrice mafiosa del fatto oggetto del processo nel quale il beneficiario si è costituito parte civile”*.

Appare utile osservare, secondo quanto esplicitato nella norma programmatica della legge in questione (art.1), che la Regione ha adottato la legge n. 20/1999, *“al fine di perseguire con idonei strumenti di prevenzione la lotta alla mafia ed alla criminalità in concorso con le istituzioni della Repubblica, nella consapevolezza della necessità di sostenere con la massima efficacia, anche con misure di solidarietà, lo sforzo della comunità siciliana per la liberazione da ogni forma di violenza criminale che ne turbi l’ordinato sviluppo democratico e civile...”*.

Ciò posto, va evidenziato come la legge regionale n. 20/1999 disciplini sotto il titolo I, in cui è ricompreso l’articolo 9 su cui verte il quesito, le *“Misure di solidarietà e sostegno delle vittime della mafia e della criminalità organizzata”* e riservi al titolo II le *“Misure di*

*solidarietà in favore di soggetti danneggiati a seguito di atti estorsivi e di vittime dell'usura".*

Anche il D.A. 26 febbraio 2001, concernente *"Disposizioni per la fruizione del Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia"* all'articolo 1 *"Beneficiari"* precisa che possono accedere al Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia: *"... d) i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che si costituiscano parti civili in processi per reati di usura o inerenti al compimento di atti estorsivi"*.

La riportata disposizione, nel definire, al comma 1, l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio di che trattasi, definisce anche il presupposto per accedere al Fondo di cui all'articolo 9, consistente nella costituzione di parte civile *"nei processi contro la mafia"*.

Sembra confermare detta interpretazione anche il 2° comma del medesimo articolo 1, ove si prevede che *"Agli effetti dell'applicazione del presente decreto ... Sono da considerarsi di natura mafiosa i fatti commessi con le modalità e per le finalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis del c.p."*.

Il contributo di cui all'articolo 9 della l.r. n. 20/1999, che ha ad oggetto i mezzi necessari per sostenere le spese relative alla costituzione di parte civile, appare assicurare coerentemente un supporto della Regione in presenza di fatti criminosi commessi con le modalità e per le finalità di cui al terzo comma dell'art. 416 *bis* del codice penale.

Conseguentemente, alla luce delle superiori considerazioni, sembra possa ritenersi che la *ratio* della norma sia il sostegno alle vittime della mafia e della criminalità organizzata e che il beneficio previsto dal primo comma del citato articolo 9, che per espressa previsione del comma 9 viene esteso anche ai soggetti che si costituiscano parti civili in processi per reati di usura o inerenti al compimento di atti estorsivi, debba, comunque, riguardare processi per reati gravati dalla matrice mafiosa.

Una possibile ulteriore estensione del beneficio *de quo*, pertanto, potrebbe trovare ingresso soltanto con un apposito intervento normativo.

Nei superiori termini è l'avviso dello scrivente Ufficio.

\*\*\*\*\*

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Avv. Caterina R. Cordovana\*

#### IL DIRIGENTE

F.to Avv. Daniela M. Cellauro\*

#### L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Gianluigi M. Amico\*

\*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993